

## REGOLAMENTO (CEE) N. 376/93 DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 320/93 relativo alla fornitura di prodotti lattiero-caseari a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),considerando che il regolamento (CEE) n. 320/93 della Commissione <sup>(3)</sup> ha indetto una gara per la consegna di un aiuto alimentare di 2.121 t di latte in polvere e di 150 t di butteroil; che occorre pertanto modificare talune condizioni dell'allegato I dello stesso regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 320/93 è modificato come segue:

La nota <sup>(\*)</sup> dell'allegato I è sostituita dalla nota seguente:

- <sup>(\*)</sup> Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56), modi-

ficato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2226/89 (GU n. L 214 del 25. 7. 1989, pag. 10), si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi adesione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al numero 25 del presente allegato.

L'importo della restituzione è convertito in moneta nazionale mediante il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione. Non si applicano a tale importo le disposizioni di cui agli articoli da 8 a 12 (CEE) n. 3819/92 della Commissione (GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 17). •

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6.<sup>(3)</sup> GU n. L 37 del 13. 2. 1993, pag. 13.